

Consiglio Regionale del Molise
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 38

Campobasso 18/7/16

Oggetto: Controversia prot. 958/COM/14 del 09/06/14.

Procedura di Definizione

Il Funzionario responsabile
Dott.ssa Maria-Rosaria La Marca

Maria-Rosaria La Marca

Il Direttore del Servizio
Avv. Angela Aufiero

Angela Aufiero

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL
CO.RE.COM ED AGLI ORGANI COLLETTIVI E DI GARANZIA DELLA REGIONE MOLISE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.° 481 recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.° 249, recante *"Istituzione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.° 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n.° 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"*, di seguito "Regolamento";

VISTA la delibera n.° 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*;

VISTA l'istanza di definizione presentata in data 07/06/14 dal sig. Molinaro, in qualità di presidente dell' Associazione "Vivi il tuo quartiere Colle dell'Orso", mediante il formulario GU14 assunta in data 09/06/14 al n.° 958/COM/14 del protocollo del CO.RE.COM Molise, avverso la società Fastweb S.p.A. in relazione all'utenza telefonica destinata alla Associazione, 087449388221/12/2013.

VISTA la relazione istruttoria del funzionario responsabile del procedimento, che è parte integrante del presente atto, con la quale si propone di poter accogliere parzialmente l'istanza inoltrata dall'utente e, pertanto, condannare la compagnia telefonica convenuta allo storno dell'insoluto pari ad € 91,60 (novantuno/60), riconosciuto peraltro sua sponte dall'operatore, come asserito nella memoria dell'11 luglio 2014, nonché al rimborso degli importi fatturati a decorrere dal termine di efficacia della predetta disdetta contrattuale qui di seguito riportati:

– Fattura 3505634 del 31/05/2013 € 41,24

– Fattura 2270545 del 30/03/2013 € 35,15

Per un totale complessivo di € 167,99 (centosessantasette/99).

con maggiorazione degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia ai quali andranno aggiunti euro 100,00 (cento/00) per rimborso spese di giudizio;

CONSTATATO che il presente atto non comporta spese dirette per l'Ente per cui non è necessario il parere di regolarità contabile;

CONSIDERATO CHE: Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 7, art. 19, allegato "A" alla delibera n.° 73/11/CONS, il quale stabilisce che le definizioni delle controversie di modesta entità che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 (cinquecento/00) euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi, è delegata al Direttore del CO.RE.COM;

RITENUTO di dover procedere;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, e sulla base del documento istruttorio allegato, che costituisce parte sostanziale del presente atto, di:

Accogliere parzialmente l'istanza del sig. Molina

condannare la compagnia telefonica convenuta allo storno dell'insoluto pari ad € 91,60 (novantuno/60), riconosciuto peraltro sua sponte dall'operatore, come asserito nella memoria dell'11 luglio 2014, nonché al rimborso degli importi fatturati a decorrere dal termine di efficacia della predetta disdetta contrattuale qui di seguito riportati:

- Fattura 3505634 del 31/05/2013 € 41,24
- Fattura 2270545 del 30/03/2013 € 35,15

Per un totale complessivo di € 167,99 (centosessantasette/99).

con maggiorazione degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia ai quali andranno aggiunti euro 100,00 (cento/00) per rimborso spese di giudizio;

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n.° 259.


E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito del CO.RE.COM. Molise.

Campobasso, 15 luglio 2016

Il Direttore
(Avv. Angela Aufiero)



La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

Il Direttore

Regione Molise
Consiglio Regionale
Prot. 0007826/16 Del 15/07/2016
Interna - Consiglio -



Al Direttore del Servizio
di Supporto al CORECOM
ed agli organi collettivi e di garanzia
avv. Angela Aufiero
SEDE

Oggetto: Procedura di definizione – Relazione pratica prot. 958/COM/14 del 09/06/14 Associazione “Vivi il tuo quartiere Colle dell’Orso” – Fastweb S.p.A.

In data 07/06/14 il sig. Molinaro _____ in qualità di presidente dell’ Associazione “Vivi il tuo quartiere Colle dell’Orso”, ha presentato una istanza di definizione, mediante il formulario GU14 assunta in data 09/06/14 al n.° 958/COM/14 del protocollo del CO.RE.COM Molise, avverso la società Fast web S.p.A. in relazione all’utenza telefonica destinata alla Associazione, 0874493882.

La posizione dell’ istante:

In data 11/12/2012 l’istante sottoscriveva in nome dell’ Associazione “Vivi il tuo quartiere Colle dell’Orso”, un contratto con la società Fastweb S.p.A. “Super Surf opzione wireless” riguardante l’utenza di telefonia fissa e mobile. Tale utenza non ha mai funzionato, nonostante fosse risultata attivata, pertanto dopo circa 2 mesi viene richiesta la risoluzione del contratto. L’utente pertanto chiede il rimborso delle fatture n.° 2270545 di euro 35,15 emessa il 30/03/2013 e n.° 3505634 di euro 41,24 emessa il 31/05/2013, inoltre chiede un indennizzo per il disservizio subito.

La posizione dell’ operatore:

La Fastweb S.p.A. in data 11/07/2014, tramite lo studio legale dell’avv. Paolo Sardini, presenta memoria difensiva nella quale dichiara che tale istanza non dovrebbe essere ritenuta ammissibile in quanto l’oggetto della richiesta di definizione differisce nella forma e nella sostanza da quello dell’Udienza di conciliazione, cosa che ha determinato la non disponibilità di Fastweb a conciliare in quella sede, in quanto i rilievi fatti risultavano impropri; a mero scopo conciliativo la Fastweb S.p.A. offre il rimborso delle due fatture sovra citate per un totale di euro 91,60.

Visto il verbale di Udienza di conciliazione del 26/02/2014, svoltasi alle ore 10,30, presso la sede del CO.RE.COM Molise sita in via XXIV maggio n.° 130, dove per la parte istante, Associazione “Vivi il tuo quartiere Colle dell’Orso” è presente, con delega, l’avv. Armanetti Lucia e per la Fastweb S.p.A. l’ avv. Paolo Sardini, visto il verbale di Udienza di definizione, svoltasi il 16/07/2014, alle ore 16,00, presso la sede del CO.RE.COM Molise sita in via XXIV maggio n.° 130, in cui per la parte istante è presente come da delega, l’avv. Armanetti Lucia e per la Fastweb S.p.A, l’avv. Paolo Sardini. In tale Udienza nessun accordo viene raggiunto.

tutto ciò premesso,

si propone che l’istanza deve ritenersi parzialmente accoglibile.

All’esito dell’istruttoria, in via preliminare si deve rilevare una discrasia tra la ricostruzione dei fatti riportata nel formulario GU14 e quella esposta nel formulario UG, come eccepito puntualmente nella memoria autorizzata presentata dal legale della società Fastweb; nello specifico si deve puntualizzare che l’istanza introduttiva del presente procedimento fa riferimento al malfunzionamento del servizio telefonico e del servizio ADSL a far data dall’attivazione per un totale di 51 giorni; laddove, come sottolineato nella memoria presentata dalla società Fastweb S.p.A. il formulario UG, oggetto di conciliazione, si riferisce alla mancata attivazione di entrambi i servizi a fronte della richiesta di relativa fornitura a far data dall’11 dicembre 2012. Tanto premesso, sebbene tale eccezione di merito sia fondata, la stessa deve ritenersi irrilevante ai fini della quantificazione degli indennizzi.

Infatti, dalla documentazione acquisita agli atti si deve evidenziare che, in considerazione della tempistica ordinaria dei 60 giorni prevista dalle Condizioni generali di Contratto di Fastweb e dalla Carta Servizi, per la procedura di attivazione della linea, a fronte della sottoscrizione contrattuale dell’11 dicembre 2012, non è ravvisabile alcun ritardo nell’attivazione di entrambi i servizi, in considerazione del fatto che l’istante ha formalizzato la disdetta contrattuale in data 1 febbraio 2013, quindi ancor prima del decorso dei 60 giorni di franchigia previsti da regolamento contrattuale.

Pertanto non sussistono estremi per la liquidazione degli indennizzi ai sensi dell'articolo 3, dell'allegato A) della delibera n. 73/11/CONS.

Diversamente, deve ritenersi accoglibile la richiesta dell'istante di storno dell'insoluto pari ad € 91,60 (novantuno/60), riconosciuto peraltro sua sponte dall'operatore, come asserito nella memoria dell'11 luglio 2014; nonché la richiesta di rimborso degli importi fatturati a decorrere dal termine di efficacia della predetta disdetta contrattuale qui di seguito riportati:

- Fattura 3505634 del 31/05/2013 € 41,24
- Fattura 2270545 del 30/03/2013 € 35,15

Per un totale complessivo di € 167,99 (centosessantasette/99).

La società FASTWEB S.p.A. è tenuta a procedere alla risoluzione contrattuale in esenzione spese e alla regolarizzazione della posizione amministrativa contabile inerente all'utenza telefonica 0874493882, mediante lo storno degli importi insoluti ed il rimborso degli importi fatturati successivamente alla disdetta contrattuale, nonché il ritiro di eventuali attività monitorie e/o gestionali di recupero del credito.

Si trasmette l'intero carteggio per il seguito di competenza.

Campobasso, 7 Luglio 2016

Il funzionario responsabile

Dott.ssa Maria Rosaria La Marca

